

Spett.le

Email PEC

Roma :
Prot. : ACQ/BSIT/MM/
Oggetto : SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'UTENTE E DI ASSISTENZA SISTEMISTICA A SUPPORTO DEL CED DEL GRUPPO ENAV S.p.A.

Lotto 1 - Servizi di Assistenza Specialistica all'Utente del gruppo ENAV S.p.A. (SASU)

CIG 7820441012 OdA

Con il presente atto, valevole a tutti gli effetti di legge, tra le parti:

ENAV S.p.A.

(in seguito denominata "ENAV"), Società con sede legale in Roma alla Via Salaria n° 716, Capitale Sociale € 541.744.385,00 i.v., P.IVA 02152021008, Registro Imprese di Roma C.F. e C.C.I.A.A. 97016000586, REA 965162, in persona del Chief Executive Officer Roberto Meri, domiciliata per la carica presso la Sede Sociale, munita dei necessari poteri di rappresentanza:

e

NOME OFFERTENTE

(in seguito denominato "Fornitore") con sede legale in _____, CAP _____, capitale sociale _____ i.v., iscritta al Registro Imprese presso la CCIAA di _____ al n. _____, REA n. _____, identificata con C.F. e P. I.V.A. n _____, in



persona del/la _____, munito/a dei necessari poteri di rappresentanza, è risultato aggiudicatario della gara in oggetto,

di seguito anche definite, **congiuntamente, “le Parti”**,

premesse che:

- è stata esperita la gara europea a procedura aperta, indetta con bando pubblicato sulla GUUE n. _____ e sulla GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. _____ del _____, ai sensi del D.Lgs. 50/16;
- il Fornitore ha presentato offerta nei termini di legge e conclusioni dell'iter di gara è risultato aggiudicatario;
- il Fornitore ha presentato la documentazione a comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- le Parti, con il presente atto, intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l'esecuzione del servizio oggetto di affidamento;

tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

1. OGGETTO

È oggetto dell'appalto i servizi di Assistenza Specialistica all'Utente del gruppo ENAV S.p.A. (ASU) - Lotto 1, del Gruppo ENAV S.p.A., da effettuarsi conformemente alle prescrizioni, termini e modalità contenute nel presente atto e nei suoi allegati.

2. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

La fornitura oggetto del Lotto1 prevede le seguenti attività:

- a) Service Desk, comprensivo di:
 - i. Call Desk;
 - ii. Help Desk, Patching e Asset management;



- iii. IMAC e Laboratorio HW;
- b) Assistenza informatica individuale;
- c) Servizio di affiancamento di fine fornitura

Il dettaglio di tutta la fornitura è riportato nel Capitolato Tecnico e relative appendici.

L'esecuzione delle attività sopra richiamate dovrà avvenire in conformità ed in ossequio a quanto previsto nel presente contratto, nella documentazione ENAV di gara ed in tutti i sottonotati allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- Capitolato Tecnico e relative appendici;
- Accordo di Riservatezza;
- Security Policy;
- Proposta Tecnica del Fornitore;
- Offerta Economica del Fornitore;
- Procedure del Security Management System di ENAV:
 - SecMS-P-8.1 Accesso alle sedi ENAV;
 - SecMS-R-10.5 Regole di accesso, norme di comportamento e divieti per le sedi ENAV;
 - SecMS-R-16.4 Utilizzo delle informazioni;
 - SecMS-P-3.1 Classificazione delle informazioni;
- SecMS-P-4.1 Segnalazione degli eventi relativi alla security;
- D.Info.

Il dimensionamento massimo e le quantità dell'effort sono riportate nelle tabelle presenti nel Capitolato Tecnico.

L'impegno delle risorse effettivamente impiegate sarà suscettibile di variabilità, nel rispetto delle necessità definite da ENAV. Potranno altresì verificarsi picchi di lavoro e periodi di discontinuità, che potranno comportare periodicamente un fabbisogno di richieste aggiuntive ovvero una loro riduzione.

Nel mese precedente la data di inizio attività contrattuali, il Fornitore potrà effettuare, tramite proprio personale che sarà impiegato per l'esecuzione delle attività contrattuali, l'attività di affiancamento finalizzato alla presa in carico dei servizi.

Tali attività saranno effettuate insieme ad ENAV e/o al Fornitore uscente con l'obiettivo di permettere il passaggio di consegne tra la/e strutture di servizio precedente e la nuova.



Questa fase di affiancamento iniziale delle attività permetterà al Fornitore entrante di acquisire un adeguato know-how delle attività/servizi oggetto del contratto.

Tale Fase di affiancamento dovrà completarsi comunque entro la data di inizio attività contrattuali e dovrà essere prestata senza oneri aggiuntivi a carico di ENAV.

Le attività oggetto del presente appalto saranno svolte attraverso un presidio localizzato presso la Sede Centrale di ENAV S.p.A. in Roma - Via Salaria 716.

In particolare è richiesto un presidio che effettui le attività di Servizio di Assistenza Specialistica all'utente anche presso le sedi di:

- ENAV Sede Academy, Via Baldassarre Caraccioli, - 47100 - Pesce
- ENAV Sede Ciampino DG, Roma Cavalari Roma ACC Via Appia nuova 1491 - 00178 – Roma;

I servizi saranno forniti presso le Sedi di ENAV riportate nel Capitolato Tecnico.

3. DURATA

La durata delle attività per la fornitura è stimata in 18 mesi solari consecutivi, decorrenti dalla data del Kick Off; inoltre sono previsti 2 rinnovi opzionali da 6 mesi ciascuno

Enav si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 125, comma 1 lett. f) del Codice dei Contratti Pubblici, di affidare al Fornitore, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento.

4. SERVIZI DI AFFIANCAMENTO DI INIZIO FORNITURA

Nel mese precedente la data di inizio attività contrattuali, il Fornitore potrà effettuare, tramite proprio personale che sarà impiegato per l'esecuzione delle attività contrattuali, l'attività di affiancamento finalizzato alla presa in carico dei servizi.

Tali attività saranno effettuate insieme ad ENAV e/o al Fornitore uscente con l'obiettivo di permettere il passaggio di consegne tra la/e strutture di servizio precedente e la nuova.

Questa fase di affiancamento iniziale delle attività permetterà al Fornitore entrante di acquisire un adeguato know-how delle attività/servizi oggetto del contratto.

Le attività di affiancamento non comporteranno ulteriori oneri per ENAV.



5. SERVIZI DI AFFIANCAMENTO DI FINE FORNITURA

Tale Fase di affiancamento dovrà completarsi comunque entro la data di fine delle attività contrattuali

Il servizio potrà anche non essere richiesto.

L'affiancamento di fine attività sarà organizzato secondo modalità da concordare e potrà prevedere sessioni riassuntive, sessioni di lavoro congiunto, presentazioni a tavole rotonde, ecc.

6. CORRISPETTIVI

Con la stipula del contratto il Fornitore è obbligato alle prestazioni richieste, sino alla concorrenza dell'importo massimo contrattuale pari ad € _____ (_____/_____) al netto dell'IVA, di cui € _____ sono costi relativi alla sicurezza.

L'importo è così ripartito:

Per le attività di cui al presente contratto si escludono rischi da interferenza e, pertanto, l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a zero. Qualora in corso di esecuzione intervenissero rischi da interferenza, i relativi costi ed oneri saranno a carico di ENAV.

Ai fini della contabilizzazione delle prestazioni richieste saranno applicati i prezzi offerti in sede di gara fino alla concorrenza dell'importo complessivo contrattuale.

ENAV si riserva di avvalersi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di acquistare beni e servizi o importare beni senza l'applicazione dell'IVA ai sensi dell'art.8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72.

Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Si precisa che, ENAV si riserva la facoltà di sospendere il pagamento dei corrispettivi in caso di mancato rispetto dei livelli di servizio.

OPZIONI



Sono previsti due rinnovi opzionali da 6 mesi ciascuno; qualora ENAV, sulla base di valutazioni tecnico-economiche, intendesse avvalersi della facoltà di esercitare le relative opzioni, corrisponderà al FORNITORE l'importo di:

- € _____ per il primo rinnovo;
- € _____ per il secondo rinnovo.

ENAV non garantisce l'esecuzione di tali prestazioni, pertanto, nulla sarà dovuto al fornitore in caso di mancato e/o parziale affidamento.

7. NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

A. dalle clausole del presente contratto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra ENAV ed il Fornitore, relativamente alle prestazioni di cui allo stesso contratto, nella documentazione ENAV di gara ed integrato dai seguenti documenti, in quanto ne costituiscono parte sostanziale:

- Accordo di Riservatezza;
- Security Policy;
- Capitolato Tecnico;
- Proposta Tecnica del Fornitore;
- Offerta Economica del Fornitore;
- Procedure del Security Management System di ENAV:
 - SecMS-P-8.1 Accesso alle sedi ENAV;
 - SecMS-R-10.5 Regole di accesso, norme di comportamento e divieti per le sedi ENAV;
 - SecMS-R-10.4 Utilizzo delle informazioni;
 - SecMS-P-5.1 Classificazione delle informazioni;
 - SecMS-P-4.1 Segnalazione degli eventi relativi alla security;

- D.Info

B. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui al



precedente punto A).

In caso di contrasto fra le norme dei punti A) e B) l'ordine di elencazione delle norme A) e B), anche all'interno dello stesso punto, limitatamente alle norme derogabili per accordo delle parti, rappresenta anche l'ordine di prevalenza fra di esse.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti da ENAV prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed accettate da ENAV.

8. RISORSE IMPIEGATE

Per lo svolgimento dei servizi previsti dalla forma di esecuzione, il Fornitore dichiara di impiegare le figure professionali così come indicato in offerta.

Precedentemente al Kick-off, il Fornitore presenterà il Team dedicato ai servizi oggetto di gara e i CV delle risorse impiegate.

Enav, valuterà, tra gli altri aspetti, anche la corrispondenza con i miglioramenti degli skill dichiarati in fase di offerta.

Enav potrà richiedere al Fornitore di sostituire le risorse ritenute non idonee, anche indipendentemente dalla corrispondenza dello skill secondo le modalità, e tempistiche, previste per il periodo di esecuzione contrattuale.

In qualsiasi momento dell'esecuzione contrattuale, qualora ENAV ritenga la risorsa impiegata non idonea allo svolgimento delle prestazioni contrattuali, ne darà comunicazione al Fornitore, il quale si impegna a rendere disponibile la nuova risorsa entro il termine di (tre) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.

ENAV valuterà l'idoneità della nuova figura professionale proposta dal Fornitore, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione del relativo *curriculum*.

Si precisa che le nuove figure professionali dovranno avere attestati ed esperienze di tipologia non inferiore a quelle da sostituire.

In caso di valutazione non positiva del *curriculum* da parte di ENAV, il Fornitore è tenuto alla sostituzione entro i successivi 3 giorni solari dalla relativa comunicazione di valutazione negativa.

Il Fornitore prende atto che ENAV, al fine di ottenere la massima qualità del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto alle prestazioni richieste.



Resta inteso che in ogni caso di sostituzione di personale, dovrà essere garantita la continuità operativa dei servizi, nonché il rispetto di tutti i requisiti previsti nel presente contratto, nel Capitolato Tecnico ed in tutti gli allegati/appendici agli stessi.

Ferma l'applicazione delle penalità previste in caso di sostituzione delle risorse, ENAV ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto in caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente atto.

9. RESPONSABILE CONTRATTUALE ENAV

La verifica sulla corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto è affidata ad un dipendente ENAV (indicato come Responsabile Contrattuale - "R.C."), coadiuvato da eventuali assistenti (Project Coordinator – PC / Project Manager – PM).

Al R.C. competeranno le seguenti attività, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- emettere tutte le prescrizioni necessarie per l'esecuzione delle prestazioni;
- accertare e certificare l'esatto adempimento di tutte le prestazioni contrattuali da parte del Fornitore;
- verbalizzare le operazioni e gli adempimenti inerenti la sospensione e la ripresa delle prestazioni;
- predisporre tutti gli atti necessari per il pagamento del Fornitore;
- proteggere e mantenere strettamente confidenziali le informazioni di proprietà del Fornitore, classificate dallo stesso come Riservate Aziendali. Inoltre, per tali informazioni ENAV si impegna ad utilizzare lo stesso livello di protezione e di riservatezza che si applica alle proprie informazioni Riservate Aziendali";
- effettuare controlli in ordine agli adempimenti assicurativi e previdenziali da parte del Fornitore, anche mediante la richiesta della documentazione relativa all'effettuazione del versamento dei contributi assicurativi obbligatori, anche per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei propri dipendenti;
- comunicare al Fornitore tutte le incombenze necessarie, ai fini dell'autorizzazione all'accesso del personale e dei mezzi nei siti ENAV nonché sovrintendere alle relative procedure autorizzative;
- comunicare al Fornitore tutte le incombenze necessarie, ai fini dell'autorizzazione dell'accesso ai sistemi informativi (accessi logici) di ENAV nonché sovrintendere



alle relative procedure autorizzative;

- mettere a disposizione del personale designato dal Fornitore, con il vincolo della riservatezza, tutta la documentazione ed i dati necessari per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente atto;
- vigilare sull'osservanza delle leggi e delle norme cui è soggetta l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- rilevare eventuali inadempimenti del Fornitore e computare i eventuali penali;
- coordinare con il Responsabile del sito ENAV il rilascio delle autorizzazioni per l'accesso del personale e dei mezzi del Fornitore nei siti per l'esecuzione delle prestazioni;
- rilasciare l'Accertamento della Regolarità della Prestazione (ARP) a valle della regolare esecuzione delle prestazioni;
- comunicare al Fornitore, in coordinamento con il Responsabile della Sicurezza locale, i rischi esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- verificare l'ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010 s.m.i.;
- qualora applicabile, acquisire da parte del Fornitore la documentazione necessaria in materia di sicurezza del lavoro di cui all'articolo "Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" e consegnare:
 - la copia conforme al delegato di funzioni del datore di lavoro competente per il luogo oggetto del contratto;
 - la copia originale al Responsabile ENAV d'impianto per il luogo oggetto del contratto;
 - la copia in formato elettronico (pdf e dwg modificabile) al Responsabile della Funzione Normativa Medica e Sicurezza sul Lavoro.

Enav si riserva il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di sostituire in qualsiasi momento la suddetta figura (R.C.) ed in tal caso provvederà a comunicare tempestivamente il nuovo nominativo al Fornitore.

10. RAPPRESENTANTE DEL FORNITORE

Il Fornitore dovrà designare un proprio Rappresentante (di seguito per brevità R.C.F.) al quale il R.C. potrà rivolgersi per tutti gli adempimenti oggetto del contratto.



Il nominativo dovrà essere comunicato ad ENAV per iscritto entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della presente lettera d'ordine e dovrà essere comunicata tempestivamente ad ENAV ogni sua eventuale sostituzione.

Il Fornitore rimane, comunque, responsabile dell'operato del proprio Rappresentante.

11. RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

Il Fornitore sarà responsabile della esecuzione puntuale ed a perfetta regola d'arte delle prestazioni contrattuali, della puntuale ottemperanza di tutte le prescrizioni tecniche, disposizioni di legge e di regolamento, nonché di quelle contenute nel presente contratto e negli annessi allegati.

Per tali effetti il Fornitore non potrà invocare il sollievo delle sue responsabilità, la vigilanza da parte di ENAV o inadempienze da parte di terzi in genere della cui opera si dovesse avvalere.

12. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore è responsabile di tutti i rischi e danni materiali o immateriali, diretti e indiretti, connessi all'esecuzione dell'appalto e da qualsiasi causa determinati, causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o causa di forza maggiore, che in dipendenza dall'esecuzione dei lavori fossero arrecati a:

- l'Ente Nazionale di ENAV;
- proprietà pubbliche e private;
- terzi.

Sono, inoltre, a carico del Fornitore i seguenti obblighi essenziali, intendendosi a carico dello stesso gli oneri economici conseguenti a:

- nominare un proprio dipendente che lo rappresenterà per tutti gli adempimenti ad oggetto del contratto;
- ottemperare a tutte le norme vigenti in materia antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- garantire che il personale dedicato all'espletamento delle attività sia dotato di



tesserino di riconoscimento;

- impegnarsi ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni di Legge e Regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- applicare, nei confronti dei propri dipendenti coinvolti nell'espletamento del servizio in oggetto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria;
- ottemperare a tutte le norme vigenti in materia di lotta contro la delinquenza mafiosa.

Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici di ENAV continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale di ENAV e/o di terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze di ENAV e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

13. POLIZZA ASSICURATIVA

Al fine di garantire gli obblighi contrattuali, al momento dell'accettazione del presente Contratto, e comunque entro non oltre 15 (quindici) giorni dall'accettazione stessa, il Fornitore per il tramite del Rca produrrà idonea polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia, per Responsabilità Civile Terzi e Rc Prestatori di lavoro derivante dall'esercizio della propria attività; la suddetta polizza dovrà essere attiva per tutta la durata contrattuale.

Resta inteso che la presentazione e, quindi, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa è condizione essenziale.

La non copertura assicurativa comporterà la risoluzione di diritto del presente atto con conseguente ritenzione della cauzione, ferma restando l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

14. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI



In materia di sicurezza delle Informazioni sono a carico dell'Appaltatore, in attuazione dei principi di correttezza e diligenza, i seguenti obblighi sostanziali:

- utilizzare i soli dati appartenenti a ENAV che risultino strettamente inerenti agli scopi sanciti dal presente contratto. Rimangono vietate operazioni di qualunque genere che vadano oltre agli scopi del servizio /fornitura, fatto salvo l'esplicito consenso scritto di ENAV.
- rispettare, nella forma e nella sostanza, quanto espressamente indicato nella Security Policy di ENAV. Ad ogni buon conto la sottoscrizione del presente contratto implica l'accettazione delle regole e dei principi descritti nell'ambito della documentazione di cui sopra. Per tanto l'Appaltatore dichiara che le informazioni appartenenti ad ENAV verranno trattate, utilizzate e custodite in modo tale da salvaguardare gli interessi di ENAV e nei limiti dell'oggetto e della natura della presente Lettera d'Ordine e di preservare tali interessi per cinque anni decorrenti dalla conclusione del Contratto, al termine del quale le informazioni non più necessarie o utili andranno distrutte.

I suddetti obblighi dovranno essere contrattualmente estesi ai subcontraenti, qualora il subappalto sia autorizzato, nelle stesse forme e con gli stessi limiti del contratto principale.

- adottare le regole di utilizzo e conservazione delle informazioni definite da ENAV e comunicate preventivamente dal Responsabile del Contratto/Project Manager al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni e dei dati di proprietà di ENAV memorizzati su infrastrutture, sistemi e supporti di proprietà dell'Appaltatore oppure di proprietà ENAV e da essi utilizzati
- comunicare tempestivamente ad ENAV, nella figura del Responsabile del Contratto/Project Manager, il nominativo del soggetto aziendale che, se diverso dal Responsabile Contrattuale dell'Appaltatore, rivestirà il ruolo del responsabile della gestione delle informazioni di proprietà di ENAV. In caso di mancata designazione, tale ruolo si intende a capo al Responsabile Contrattuale dell'Appaltatore.
- adottare le procedure e le relative modalità inerenti l'accesso fisico alle infrastrutture aziendali, comunicate preventivamente dal Responsabile del Contratto/Project Manager, con particolare riferimento a:
 - o processo di richiesta ed autorizzazione preventiva all'accesso di persone, mezzi di trasporto nonché dispositivi, macchinari ed attrezzature impiegate;
 - o identificazione del personale dell'Appaltatore/ per l'accesso alle infrastrutture aziendali ENAV.
- segnalare immediatamente ad ENAV, nella figura del Responsabile del



Contratto/Project Manager, qualsivoglia fatto, accadimento o atto di terzi che possa dar origine ad un incidente di sicurezza delle informazioni di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento del presente contratto. La notifica dovrà avvenire avvalendosi dei mezzi più idonei e tempestivi, in base alle esigenze derivanti dalla natura e dalla gravità degli eventi rilevati.

- attenersi ai processi definiti da ENAV e comunicati preventivamente dal Responsabile del Contratto/Project Manager, per quanto riguarda la gestione delle credenziali di autenticazione, nel rigoroso ed inderogabile rispetto del principio in base al quale le credenziali di accesso vengano assegnate solamente a personale.
- prestare piena collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del patrimonio informativo di ENAV, per quanto concerna le informazioni ed i dati appartenenti a ENAV il cui trattamento si rende necessario ai sensi del presente accordo contrattuale. ENAV si riserva di controllare l'osservanza delle prescrizioni previste anche a mezzo di audit eseguiti sia da proprio personale che da eventuali soggetti terzi all'uopo incaricati; tali attività includono, ove possibile l'esecuzione di verifiche tecnologiche ICT - quali vulnerability assessment o penetration test - da autorizzare da parte dell'Appaltatore tramite apposita richiesta fornita da ENAV. Nel caso di oggettiva impossibilità da parte di ENAV a procedere con le verifiche tecniche di sicurezza, il fornitore si impegna a fornire le evidenze dei controlli di sicurezza indipendenti ed oggettivi posti in essere per verificare i livelli di sicurezza attesi.
- non utilizzare a titolo di riferimento qualsivoglia mansione e/o servizio previsti dal presente contratto se non a seguito di preventiva e formale richiesta dell'Appaltatore ed alla successiva formale approvazione di ENAV.
- adottare e rispettare i processi di gestione dei cambiamenti e delle modifiche, emanati da ENAV nella figura del Responsabile del contratto/Project Manager con procedure specifiche relativamente ai prodotti ed ai servizi oggetto del presente contratto.
- garantire, per quanto di propria competenza, l'integrità di tutte le informazioni di cui il presente accordo contrattuale rende necessario il trattamento. Il concetto di trattamento deve essere inteso in senso lato e riguarda quindi anche il software, i prodotti ed i servizi forniti.
- Attenersi a quanto specificato all'interno dell'Accordo di Riservatezza (Non Disclosure Agreement – NDA) già firmato nelle fasi iniziali della procedura di affidamento e parte integrante del presente atto.
- Individuare, definire ed assegnare formalmente i ruoli e le responsabilità inerenti il trattamento delle informazioni e dei dati di proprietà di ENAV. Comunicare tali



informazioni ad ENAV nella figura del Responsabile del contratto/Project Manager.

- Fornire, su richiesta di ENAV, ogni evidenza che permetta di comprovare che tutte le risorse umane, impegnate da questi nell'ambito delle attività correlate (direttamente o indirettamente) al presente contratto, abbiano ricevuto una formazione adeguata, con aggiornamenti regolari, sui principi inerenti pratiche, regole di condotta e soluzioni di sicurezza delle informazioni, nella misura utile alla funzione lavorativa loro assegnata.
- Fornire, su richiesta di ENAV, ogni evidenza che permetta di comprovare che tutte le risorse umane, impegnate da questi nell'ambito delle attività correlate (direttamente o indirettamente) al presente contratto, siano consapevoli dei rischi di sicurezza associati alle informazioni di proprietà di ENAV e al loro trattamento.

ENAV si riserva di controllare l'osservanza delle prescrizioni previste anche a mezzo di audit eseguiti sia da proprio personale che da eventuali soggetti terzi all'uopo incaricati.

15. ADEMPIMENTI A CARICO DI ENAV

Per l'espletamento dei servizi di cui al presente contratto ENAV, con le modalità prescritte nei successivi punti, provvederà a:

- Mettere a disposizione del personale designato dall'Appaltatore, con il vincolo della riservatezza, tutta la documentazione e i dati necessari per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto.
- Comunicare all'Appaltatore tutte le incombenze necessarie relative alle modalità di utilizzo e di conservazione delle informazioni e dei dati di proprietà di ENAV memorizzati su infrastrutture, sistemi e supporti di proprietà dell'Appaltatore, oppure di proprietà ENAV e da esso utilizzati.
- Comunicare all'Appaltatore tutte le incombenze necessarie, ai fini dell'autorizzazione all'accesso del personale e dei mezzi nei siti di ENAV, nonché sovrintendere alle relative procedure autorizzative.
- Comunicare all'Appaltatore tutte le incombenze necessarie in materia di segnalazione degli incidenti di sicurezza delle informazioni.
- Comunicare all'Appaltatore tutte le incombenze necessarie, ai fini dell'autorizzazione all'accesso ai sistemi informativi (accessi logici) di ENAV, nonché sovrintendere alle relative procedure autorizzative.
- Proteggere le informazioni di proprietà dell'Appaltatore, per le quali lo stesso Appaltatore segnali un carattere di riservatezza alto. Per tali informazioni, ENAV



si impegna ad utilizzare lo stesso livello di protezione e di riservatezza che accorda alle proprie informazioni classificate “*Limited distribution*”.

ENAV provvederà a comunicare il nominativo del Responsabile del Contratto (RC) preposto alla vigilanza ed al controllo dello svolgimento delle prestazioni contrattuali, il quale potrà essere coadiuvato da figure all’uopo preposte (Project Coordinator – PC o Project Manager - PM).

A tal proposito il Fornitore ed i suoi rappresentanti si impegnano a dare adempimento a tutte le prescrizioni contrattuali, secondo le indicazioni fornite dal Cliente, anche per il tramite delle figure preposte.

16. SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE

Il ricorso al subappalto è disciplinato dalle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. e potrà essere concesso, previa autorizzazione di ENAV alla quale dovrà essere tempestivamente sottoposta la relativa richiesta.

Il Fornitore ha indicato in offerta che intende subappaltare ai sensi dell’articolo sopra citato, le seguenti attività:

Il Fornitore resta comunque responsabile verso ENAV della regolare esecuzione delle prestazioni subappaltate.

In caso di appalto il Fornitore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia eventualmente effettuate.

Qualora il Fornitore non ottemperi a quanto sopra, ENAV è in facoltà di sospendere il pagamento dei corrispettivi contrattuali, fino alla data di adempimento di detto obbligo.

Nel caso in cui suddetta violazione venga posta in essere, ENAV, una volta sospesi i pagamenti nei confronti del Fornitore, provvederà, nel più breve tempo possibile, a mezzo di lettera raccomandata a comunicare al Fornitore tale violazione, fissando un termine perentorio entro il quale il Fornitore medesimo potrà o fornire giustificazioni



esimenti o porre in essere tutti gli adempimenti necessari per eliminare le cause dell'addebito contestatogli.

Resta comunque inteso che ENAV rimane del tutto estranea ai rapporti tra il Fornitore ed i Subappaltatori e terzi in genere.

Il Fornitore non potrà in alcun caso cedere o subappaltare o affidare ad altri, che non siano propri dipendenti e/o collaboratori, le Prestazioni di cui al presente Contratto, salva espressa autorizzazione scritta da parte di ENAV.

In caso di subappalto autorizzato, il Fornitore rimarrà comunque l'unico responsabile per quanto previsto dal presente Contratto, ivi compreso l'accordo di riservatezza, e dovrà in ogni caso garantire il pieno rispetto da parte del subappaltatore di tutto quanto disciplinato e posto a carico del Fornitore dal presente Contratto.

Con riferimento agli obblighi in materia di protezione dei Dati Personali, il Fornitore è tenuto a:

- i) informare preventivamente ENAV e ad ottenere la relativa autorizzazione nel caso in cui intenda avvalersi dell'opera di soggetti terzi esterni (sub-responsabili o sub-fornitori) alla propria organizzazione per l'esecuzione di alcune delle attività effettuate per conto della stessa ENAV;
- ii) prima che i terzi esterni inizino a trattare Dati Personali nella titolarità di ENAV, svolgere comunque un'adeguata *due diligence* finalizzata ad accertare che tali soggetti siano in grado di garantire il livello di protezione dei Dati Personali di ENAV previsto dall'applicabile Normativa sulla Privacy e dal Contratto;
- iii) formalizzare in apposito atto scritto con i terzi sub-responsabili/sub-fornitori pattuizioni finalizzate ad obbligare questi ultimi al rispetto degli stessi obblighi in materia di protezione dei Dati Personali cui il Fornitore è vincolato con ENAV (in base al presente Contratto), prevedendo in particolare garanzie sufficienti rispetto all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, tali per cui il trattamento soddisfi i requisiti normativi della Normativa sulla Privacy;
- iv) tenere aggiornato di tutti i contratti sottoscritti per gli scopi di cui al presente articolo e a informare preventivamente ENAV nel caso si intendesse procedere a modifiche degli stessi. In tali casi, il Fornitore deve altresì portare a conoscenza di ENAV le principali modalità di esecuzione dei servizi resi dai terzi sub-responsabili/sub-fornitori (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, specifiche funzioni a cui sono addetti, tipologie di dati a cui hanno accesso e le procedure adottate per garantire la sicurezza dei dati trattati).

Qualora gli eventuali altri responsabili del trattamento (sub-responsabili o sub-fornitori) omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei Dati Personali, il Fornitore dichiara espressamente e accetta di restare responsabile nei confronti di ENAV rispetto all'adempimento di tali obblighi anche per conto degli altri soggetti sub-



responsabili, tenendo indenne la Società avverso ogni eventuale pretesa da parte di soggetti interessati.

Il Fornitore potrà continuare a utilizzare i sub-responsabili che risultino già incaricati dallo stesso alla data del presente Contratto, fatto salvo in ogni caso l'adempimento da parte del Fornitore, degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e di quelli sopra indicati al comma che precede.

Divieto di cessione del Contratto:

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del fornitore, o di risoluzione del presente atto ovvero di recesso dallo stesso, ai sensi dell'articolo 28, comma 4 ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, ENAV interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Ai fini di eventuali operazioni di riorganizzazione societaria (ad es. fusioni, trasformazioni, cessioni di ramo d'azienda) trova applicazione la normativa vigente.

17. SOSPENSIONE E RIPRESA DELLE PRESTAZIONI

Qualora ricorrano particolari esigenze di ENAV, il R.C. sospenderà o riprenderà, in ogni momento, le prestazioni integralmente o parzialmente.

Venuto meno le esigenze di sospensione, ENAV disporrà la ripresa delle prestazioni.

Tanto l'ordine di sospensione delle prestazioni quanto l'ordine di ripresa, saranno comunicati per iscritto dal suddetto R.C.

Il Fornitore null'altro potrà pretendere da ENAV in dipendenza dell'ordinata sospensione delle prestazioni se non che si tenga conto di essa ai fini della rimodulazione delle scadenze contrattuali.

Qualora la sospensione si protragga oltre i 30 (trenta) giorni solari, la ripresa sarà preventivamente concordata con il Fornitore e dovrà comunque avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data di cessazione delle cause di sospensione.

Qualora la sospensione delle prestazioni si protragga oltre i 60 (sessanta) giorni solari, il



Fornitore potrà richiedere il pagamento delle prestazioni già effettuate previo accertamento del R.C.

18. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Fermo restando quanto prescritto nell'art. 106 del D.Lgs. 50, ENI, nell'ambito della vigenza contrattuale, si riserva:

- ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari (Dichiarazione d'offerta economica)
- la facoltà di introdurre ulteriori variazioni quantitative in aumento, fino ad un importo massimo pari ad un ulteriore 30% dell'importo massimo contrattualizzato e, comunque, previo accordo delle condizioni con il Fornitore.

RINNOVO

Ripetizione dei servizi – La stazione appaltante si riserva la facoltà per tutti i Lotti, nei limiti di cui all'art. 63, co. 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi 30 (trenta) mesi dalla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per la durata massima di 30 (trenta) mesi, secondo quanto previsto nei capitolati speciali d'appalto e prestazionali posti alla base del presente contratto e nel rispetto dell'art. 63, co. 5 del Codice.

PROROGA TECNICA

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso a semplice richiesta scritta, il contraente è tenuto ed obbligato a garantire la proroga contrattuale all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.



Ai sensi dell'art. 35, co. 4 del Codice, il valore complessivo stimato dell'appalto, comprensivo della opzione di RINNOVO del servizio di cui al capoverso specifico è pari a € 2.473.333,40.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non sarà stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuata, non darà titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

19. ACCERTAMENTO DELL'ESATTO ADEMPIMENTO

L'accertamento della regolare esecuzione consista nella verifica di:

- le prestazioni effettuate dal Fornitore siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore;
- i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermo stando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

L'accertamento dell'esatto adempimento delle prestazioni, oggetto del presente atto, sarà effettuato dal R.C., che dovrà rilasciare attestazione scritta, previa verifica della quantità e qualità delle prestazioni eseguite e dell'assolvimento da parte del Fornitore degli adempimenti contrattuali e di legge.

L'esito negativo del 1° accertamento, salva la facoltà dell'applicazione delle corrispondenti penali, dà ad ENAV la facoltà di richiedere un nuovo accertamento, stabilendo un nuovo termine di presentazione e, a fronte di un reiterato esito negativo, ENAV si riserva il diritto di risoluzione del contratto.

20. CONTINUITA' DEL SERVIZIO

Tutte le prestazioni dovranno svolgersi nel rispetto dei tempi e dei modi concordati con il RC ed in modo da garantire comunque il normale svolgimento del servizio gestionale che non dovrà subire alcuna interruzione.



Il Fornitore dovrà, inoltre, garantire la continuità del servizio in ogni fase di avanzamento del programma. In caso di mancata osservanza, sarà considerato direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi genere.

21. CONTROLLO DI QUALITÀ

Il Fornitore dovrà istituire e mantenere, durante il periodo di esecuzione contrattuale, un controllo di Qualità sulle forniture e le installazioni oggetto del presente accordo secondo un piano redatto dal Fornitore stesso e sottoposto all'approvazione di ENAV.

22. VIGILANZA SUL SISTEMA DI CONTROLLO DI QUALITÀ

Durante il periodo di esecuzione contrattuale dovrà essere tenuta a disposizione del RC tutta la documentazione emessa dal "Controllo di Qualità" relativamente alle forniture ed alle installazioni.

Nell'ambito delle attività di vigilanza sarà verificata l'effettiva applicazione delle procedure relative al suddetto Controllo di Qualità che il Fornitore dovrà svolgere secondo norma.

Qualora l'ispezione condotta dovesse rilevare che il Fornitore non ha mantenuto il Controllo di Qualità dichiarato, il RC ha la facoltà di sospendere la realizzazione del programma o parte di esso fino a quando il Fornitore non avrà preso tutte le misure necessarie per correggere le imperfezioni del proprio sistema di Controllo di Qualità.

23. CONTROVERSIE, OSSERVAZIONI E RISERVE DEL FORNITORE

Le eventuali contestazioni del Fornitore avverso atti di ENAV dovranno essere notificate per iscritto al R.C. entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'atto contestato.

Il R.C. deciderà sulla contestazione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della notifica della stessa.

Qualora il Fornitore non accetti le decisioni del suddetto R.C. potrà ricorrere ad ENAV, per il suo tramite, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della decisione del R.C. stesso.



Le decisioni in via definitiva di ENAV sono comunicate con lettera raccomandata con A.R. al Fornitore entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del ricorso.

Tutti i termini sopra previsti a carico del Fornitore sono perentori e, pertanto, trascorsi tali termini, il Fornitore decade dal diritto di far valere in qualunque tempo le proprie eccezioni sulle suddette decisioni.

24. PENALITA'

Nel Capitolato Tecnico - Lotto 1- e relative appendici, sono stati previsti opportuni SLA con le relative penalità in caso di non rispetto dei valori di qualità.

Il conteggio delle penalità sulle fatture sarà effettuato dal R.F.

Al raggiungimento del limite del 10% dell'importo contrattuale, conseguente all'applicazione delle suddette penali, ENAV si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto.

L'applicazione delle penalità e/o sanzioni di cui sopra non esclude la risarcibilità da parte del Fornitore dell'ulteriore eventuale danno subito da ENAV per infrazioni e/o inadempienze del Fornitore stesso o dei suoi dipendenti e/o di terzi della cui opera esso si avvalga per l'adempimento delle prestazioni contrattuali.

Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore, da questi comunicate ad ENAV nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste, ENAV si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, il Fornitore si impegna espressamente a rifondere a ENAV l'ammontare di eventuali oneri che ENAV dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore stesso.

ENAV, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'art. 26 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

25. FATTURAZIONE



Il Fornitore potrà emettere le fatture a fronte di apposito “Accertamento della Regolarità della Prestazione (ARP)”, previa approvazione del R.C. a valle dell’esatto adempimento delle prestazioni contrattuali.

Le fatture saranno trimestrali posticipate e si riferiranno a:

- interventi in “modalità continuativa”, in base a quanto effettivamente erogato, rendicontato dal fornitore ed approvato mensilmente da ENAV (remunerazione a tempo/spesa).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex L.136/2010 art. 1, comma 5, le fatture, così come i relativi “ARP” dovranno riportare in calce il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente appalto e l’indicazione del numero di protocollo, del numero ODA e della data del presente atto.

In applicazione del meccanismo del cosiddetto “Split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, l’Appaltatore dovrà indicare sulla fattura la dicitura “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” (così come richiesto dall’art. 1 del D.M. n. 23 gennaio 2015), continuando ad evidenziare l’IVA, senza computarla nelle proprie liquidazioni periodiche. Rimangono escluse dall’applicazione le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non imponibili, esenti o fuori campo e gli acquisti rientranti nell’ambito applicativo dell’inversione contabile “reverse charge”.

Per effetto delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 127/2015, la Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) ha previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, l’obbligo della fatturazione elettronica per le operazioni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, incluse le operazioni rivolte verso privati consumatori.

Nel rispetto delle citate disposizioni, le fatture dovranno essere emesse nei confronti di ENAV S.p.A. esclusivamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SDI), secondo il formato XML e le modalità previste dalle disposizioni tecniche di riferimento, emanate con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018.

Al fine di consentire la corretta trasmissione delle fatture si comunica l’indirizzo specifico per posta elettronica Certificata (PEC) a cui le stesse saranno recapitate in modalità elettronica:

- PEC: **amministrazione.fatture@pec.enav.it**;
- Codice Destinatario: “**0000000**”.

La mancata indicazione di quanto sopra prescritto comporterà ritardo giustificato nei pagamenti da parte di ENAV ed il termine di pagamento si intenderà decorrente dalla data in cui verrà comunicato ad ENAV ogni elemento mancante della stessa.

Una copia di dette fatture dovrà essere inviata al R.C. per gli adempimenti di competenza.



È vietata qualunque cessione di credito che non sia stata previamente autorizzata da ENAV.

26. PAGAMENTI

I pagamenti saranno eseguiti a 30 giorni (trenta) dalla data di ricezione delle relative fatture, previa emissione del “RMP” (Raggiungimento Milestone di pagamento) a seguito di approvazione del RC.

Ai fini dell’effettuazione dei pagamenti ed in ottemperanza alla L.136/2010 e “Tracciabilità dei flussi finanziari”, il Fornitore dovrà comunicare alla Funzione Amministrazione di ENAV, gli estremi identificativi del relativo conto corrente bancario o postale nonché le generalità ed i codici fiscali delle persone delegate ad operare sullo stesso; ogni variazione dei dati su riportati deve essere tempestivamente comunicata alla stessa Funzione Amministrazione.

La Funzione Amministrazione procederà ad effettuare il pagamento, previa verifica della documentazione attestante l’avvenuto corretto versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, del versamento dei contributi previdenziali e contributi assicurativi obbligatori per infortuni sul lavoro e malattie professionali connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti il presente atto.

I pagamenti di importo superiore ad € 1000,00 saranno subordinati al rispetto degli adempimenti di cui all’art. 48 bis del DPR n. 602 del 29 settembre 1973 “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”, secondo le modalità riportate nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008.

27. RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Fermi restando i termini contrattualmente previsti per l’accertamento dell’esatto adempimento del servizio, nonché per l’ultimazione dello stesso, qualora ENAV constati che nel corso delle prestazioni previste dal contratto, si proceda in ritardo per negligenza o comunque per fatto imputabile al Fornitore e riconosca la necessità di assicurare il compimento in un termine stabilito, assegna detto termine, di natura perentoria, fornendo nel contempo eventuali necessarie prescrizioni.

Scaduto il termine assegnato, il Responsabile Contrattuale verifica in contraddittorio con il Fornitore o, in sua mancanza, con l’assistenza di due testimoni, se le prestazioni sono state completate.



In caso negativo, ENAV si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

28. CAUZIONE DEFINITIVA

Il Fornitore, prima della stipula o contestualmente all'accettazione, dovrà prestare una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo contrattuale mediante fidejussione bancaria od assicurativa a favore di ENAV, salva l'applicazione della riduzione per il concorrente in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ed eventuali certificazione/ di cui al comma 7 del citato art. 93. Tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa e dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 c.c.civ.;
- l'operatività della garanzia entro 5 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta di ENAV;
- la validità fino alla comunicazione di svincolo da parte di ENAV.

La fidejussione o polizza fidejussoria dovrà essere sottoscritta da soggetti abilitati dagli Istituti emittenti ed autenticata da notari che attestino, altresì, la qualifica rivestita dal firmatario.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di ENAV.

La suddetta garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso.

La garanzia verrà vincolata nella misura del 100% (cento per cento) al termine dell'esecuzione del contratto. In particolare, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all'istituto garante, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazioni di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta di ENAV. In caso di inadempimento a tale obbligo ENAV ha facoltà di intendere risolto di diritto il contratto.



29. RECESSO

ENAV si riserva la facoltà di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni, a suo insindacabile giudizio e per motivi interni anche di sola opportunità, senza che il Fornitore abbia nulla a pretendere ad alcun titolo eccetto il pagamento delle prestazioni già effettuate.

È escluso il diritto del Fornitore ad ogni eventuale pretesa anche a natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

30. RISOLUZIONE

È in facoltà di ENAV risolvere il contratto, anche parzialmente, in caso di grave inadempimento degli obblighi attinenti allo stesso.

Per grave inadempimento devono intendersi le violazioni di obblighi essenziali del contratto compresi quelli previsti dall'art. 1463 Responsabilità ed Obblighi a carico del Fornitore.

Delle violazioni comportanti grave inadempimento risponde sempre e comunque il Fornitore, anche se le stesse derivino da fatti dolosi o colposi di terzi, della cui opera si avvalga per l'adempimento delle prestazioni contrattuali.

Non appena venga posta in essere una violazione del tipo suddetto, ENAV provvederà a farne tempestiva contestazione al Fornitore, a mezzo lettera raccomandata.

Il Fornitore, entro il termine assegnato dalla lettera di contestazione, potrà addurre le giustificazioni che ritenga al riguardo esimenti, o, qualora possibile, eliminare le cause dell'adempimento contestato.

ENAV si riserva il diritto di valutare in maniera discrezionale gli elementi acquisiti e di decidere insindacabilmente in merito alla prosecuzione od alla risoluzione, anche parziale, del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, ENAV è tenuta al pagamento delle prestazioni eseguite regolarmente dal Fornitore.

Resta, in ogni caso, impregiudicato il diritto di ENAV di applicare le penali previste dal contratto, compreso l'incameramento della cauzione prestata, nonché di compensare, ai sensi dell'art.1252 del Codice Civile, anche in assenza dei requisiti di omogeneità, liquidità ed esigibilità, gli importi pretesi a titolo di risarcimento con eventuali crediti del



Fornitore anche dipendenti da altri contratti o titoli diversi, oltre a chiedere il risarcimento per il maggior danno subito.

Resta, altresì, impregiudicato il diritto di ENAV in caso di risoluzione del contratto, di procedere, per la parte di contratto non ancora eseguita, all'esecuzione in danno del Fornitore, qualora il parziale o totale completamento delle prestazioni oggetto del contratto risolto comporti, nel caso di nuovo contratto, oneri finanziari aggiuntivi e/o superiori per ENAV.

Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto, mediante dichiarazione unilaterale di ENAV, inviata tramite Racc. A/R, senza bisogno di preavviso o messa in mora, oltre ai casi espressamente previsti dal presente contratto, quando:

- a) non sia stata adempiuta una determinata obbligazione, oggetto di clausola risolutiva espressa, specificatamente inserita nel contratto o nei suoi allegati;
- b) la violazione di obblighi attinenti al contratto configuri un illecito penalmente perseguibile;
- c) sia stata riscontrata una violazione del codice etico di ENAV;
- d) sia stato violato il divieto di cessazione del contratto;
- e) il Fornitore abbia dichiarato per iscritto di non voler eseguire la prestazione;
- f) sia scaduto il termine per l'esecuzione della prestazione, qualora si tratti di termine oltre il quale ENAV ritenga di non avere più interesse alla prestazione stessa;
- g) il Fornitore sia stato dichiarato fallito e/o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- h) sia stato riscontrato un inadempimento delle obbligazioni retributive, previdenziali ed assicurative;
- i) sia stata riscontrata una violazione degli obblighi previsti in materia di subappalto.

Nel caso in cui il contratto si risolva di diritto, resteranno sempre e comunque impregiudicati i diritti di ENAV con le implicazioni sopra evidenziate.

Per tutti gli altri casi di risoluzione del contratto si applicano le relative norme del Codice Civile.

31. ESECUZIONE D'UFFICIO

Qualora sia decisa e notificata al Fornitore l'esecuzione d'ufficio, il Responsabile



Contrattuale prefigge al Fornitore un termine non maggiore di 10 (dieci) giorni, entro il quale, con il concorso del Fornitore o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, si inizierà l'accertamento della situazione delle prestazioni da assumere come base della loro liquidazione ed eventualmente la compilazione dell'inventario dei materiali e delle prestazioni eseguite delle quali ENAV intende entrare in possesso.

Una volta compiuto l'accertamento, ENAV può, senza altra formalità, prendere possesso dei beni e dei materiali che essa giudichi necessari per il compimento delle prestazioni stesse e procedere senz'altro all'esecuzione d'ufficio.

In caso di opposizione del Fornitore si procede alla presa di possesso con forza coattiva a tutte spese del Fornitore stesso.

Il Fornitore cessa di avere qualsiasi ingerenza nelle prestazioni durante l'esecuzione d'ufficio ed ENAV può, qualora lo ritenga opportuno, vietare anche l'accesso ai siti oggetto del servizio o comunque ad esso direttamente o indirettamente connessi.

32. LEGGE 17.12.2012, N. 221

Il Fornitore assume tutti gli oneri in materia di rimborso delle spese di pubblicazione degli avvisi di gara sui quotidiani, ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. n 179/2012 e successiva legge di conversione, previa emissione da parte di ENAV della fattura completa della relativa documentazione astante le spese sostenute.

Il Fornitore ricevuta la documentazione, dovrà provvedere al pagamento con le modalità ed entro i termini previsti in fattura. In caso di mancato pagamento, ENAV provvederà a trattenere l'importo corrispondente, sulla prima fattura utile emessa dal Fornitore.

33. PROGRAMMA DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Fermi restando i termini di consegna previsti dal presente Contratto, il Fornitore sottoporrà ad ENAV nella persona del R.C. un dettagliato ed aggiornato programma temporale inerente tutte le prestazioni contrattuali previste, in modo tale da assicurare l'esecuzione della commessa entro i termini previsti dal Fornitore.

A detto programma il RC potrà apportare, sentito il Fornitore, i perfezionamenti ritenuti opportuni al fine di assicurare un armonico sviluppo delle prestazioni oggetto del Contratto e la loro ultimazione nei termini stabiliti.



34. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Osservanza della legge:

Ai sensi della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali (di seguito la “Normativa sulla Privacy”), le parti:

- dichiarano di procedere al trattamento dei dati personali comunicati per le finalità inerenti all’esecuzione del presente contratto e all’adempimento degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti.
- si impegnano, nell’esecuzione di tutte le attività comunicate che possono comportare il trattamento dei Dati Personali, ad agire in conformità con la Normativa sulla Privacy, osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni sotto il profilo della riservatezza, disponibilità e riservatezza dei Dati Personali trattati, e a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti.

Riservatezza:

Con il presente contratto il Fornitore si impegna a:

- considerare strettamente riservate, pertanto non divulgare e/o comunque a non rendere noti a terzi i Dati Personali (o le informazioni fornite in relazione all’attività svolta per conto di ENAV (“Dati Personali” e/o le “Informazioni”) e relativi ai clienti e all’attività di ENAV (intendendosi per “Terzi” tutti i soggetti diversi dagli amministratori, dipendenti, collaboratori o consulenti di ENAV) a cui lo stesso Fornitore sia tenuto ad accedere nella misura in cui ciò sia necessario al fine di consentirgli di eseguire le Prestazioni affidate.
- proteggere i Dati Personali di titolarità di ENAV eventualmente trattati e/o le Informazioni con tutte le misure organizzative e di sicurezza comunque non inferiori a quelle adottate per proteggere le proprie informazioni e la propria documentazione riservata.
- non diffondere o effettuare alcun annuncio e/o comunicazione al pubblico o a terzi riguardo ai Dati Personali, alle Informazioni e alle eventuali applicazioni di cui il Fornitore verrà a conoscenza.

A tal proposito, le Parti danno atto di aver stipulato uno specifico accordo di riservatezza, alla cui osservanza saranno tenuti anche gli eventuali subfornitori del Fornitore.

Qualora la comunicazione e/o diffusione presso terzi di materiale, Dati Personali o di Informazioni ritenute riservate (e acquisite durante l’esecuzione delle Prestazioni) sia stato causato da atti o fatti imputabili al Fornitore, quest’ultimo sarà tenuto a risarcire a



ENAV tutti gli eventuali danni connessi alla violazione dell'obbligo della presente clausola di riservatezza, ivi incluse le sanzioni eventualmente comminate ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Il vincolo di riservatezza continuerà ad avere valore anche dopo lo scioglimento dei vincoli contrattuali e comunque finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio.

Subincaricati (Divieto di cessione e sub-appalto):

Il Fornitore non potrà in alcun caso cedere o subappaltare o affidare ad altri, che non siano propri dipendenti e/o collaboratori, le Prestazioni di cui al presente Contratto, salva espressa autorizzazione scritta da parte di ENAV. In caso di subappalto autorizzato, il Fornitore rimarrà comunque l'unico responsabile per quanto previsto dal presente Contratto, ivi compreso l'accordo di riservatezza, e dovrà in ogni caso garantire il pieno rispetto da parte del subappaltatore di tutto quanto disciplinato e posto a carico del Fornitore dal presente contratto.

Con riferimento agli obblighi in materia di protezione dei Dati Personali, il Fornitore è tenuto a:

- informare preventivamente ENAV e ad ottenere la relativa autorizzazione nel caso in cui intenda avvalersi dell'opera di soggetti terzi esterni (sub-responsabili o subfornitori) alla propria organizzazione per l'esecuzione di alcune delle attività effettuate per conto della stessa ENAV ii) prima che i terzi esterni inizino a trattare Dati Personali nella titolarità di ENAV, svolgere comunque un'adeguata due diligence finalizzata ad accertare che tali soggetti siano in grado di garantire il livello di protezione dei Dati Personali di ENAV previsto dall'applicabile Normativa sulla Privacy dal contratto;
- formalizzare un apposito atto scritto con i terzi sub-responsabili/sub-fornitori patto finalizzato ad obbligare questi ultimi al rispetto degli stessi obblighi in materia di protezione dei Dati Personali cui il Fornitore è vincolato con ENAV (in base al presente Contratto), prevedendo in particolare garanzie sufficienti rispetto all'adozione misure tecniche e organizzative adeguate tali per cui il trattamento soddisfi i requisiti normativi della Normativa tenere un elenco aggiornato di tutti i contratti sottoscritti per gli scopi di cui al presente articolo e a informare preventivamente ENAV nel caso si intendesse procedere a modifiche degli stessi. In tali casi, il Fornitore deve altresì portare a conoscenza di ENAV le principali modalità di esecuzione dei servizi resi dai terzi sub-responsabili/sub-fornitori (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, specifiche funzioni a cui sono addetti, tipologie di dati a cui hanno accesso e le procedure adottate per garantire la sicurezza dei dati trattati).

Qualora gli eventuali altri responsabili del trattamento (sub-responsabili o subfornitori) omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei



Dati Personali, il Fornitore dichiara espressamente e accetta di restare responsabile nei confronti di ENAV rispetto all'adempimento di tali obblighi anche per conto degli altri soggetti sub-responsabili tenendo indenne la Società avverso ogni eventuale pretesa da parte di soggetti interessati.

Salvaguardia

Il Fornitore:

- garantisce di manlevare e tenere indenne ENAV da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo;
- conferma ed è in grado di dimostrare di aver messo in atto adeguate misure di sicurezza, ivi incluse le predette misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la protezione dei Dati Personali da qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale nonché dalla perdita, dalla distruzione o dall'annebbiamento, in modo accidentale.

Personale incaricato del Trattamento dei Dati

Il Fornitore:

- conferma che tutti i Dati Personali di titolarità di ENAV a cui ha accesso saranno messi unicamente nella disponibilità del personale dello stesso che: (i) necessita di avere tale accesso, (ii) è stato formato sulle idonee modalità di trattamento dei Dati personali ed (iii) è vincolato da obblighi contrattuali di privacy, sicurezza e riservatezza riguardo agli stessi;
- è comunque responsabile dell'adozione di ragionevoli misure atte a garantire l'affidabilità di qualsiasi dipendente, società collegata, subappaltatore ovvero rappresentante impiegato nel trattamento dei Dati Personali.

Designazione Responsabile del Trattamento

ENAV, con separato atto che forma parte integrante del presente Contratto, provvede a designare il Fornitore quale Responsabile del Trattamento dei dati di titolarità di ENAV. A tal proposito, il Fornitore dichiara sin d'ora che osserverà con scrupolosa attenzione le istruzioni contenute nel relativo atto di designazione; lo stesso, in particolare, dichiara e riconosce di aver regolarmente eseguito - nell'ambito della propria organizzazione - tutte le formalità e adempiuto a tutti gli altri obblighi previsti dalla citata Normativa sulla Privacy.

Qualora ravvisi o ritenga che un'istruzione contenuta nell'atto di designazione violi o sia contraria all'applicabile Normativa sulla Privacy, il Fornitore è tenuto a informare immediatamente ENAV, fornendo adeguata motivazione.

Né l'esecuzione delle prestazioni né la designazione di cui sopra costituiscono in capo al Fornitore alcun diritto o titolo sui Dati Personali di ENAV, che ne resta l'unica titolare.



Diritti degli interessati

Il Fornitore si impegna ad adottare eventuali provvedimenti atti a consentire a ENAV di rispettare ogni ragionevole richiesta (riguardante i relativi diritti ai sensi degli artt. 12-22 del Regolamento (UE) 2016/679) proveniente dagli interessati al trattamento di cui ENAV abbia eventualmente condiviso i Dati Personali con il medesimo, e dichiara di avere i mezzi per poter soddisfare eventuali richieste in tal senso.

Categorie particolari di dati e dati relativi a condanne penali o reati

Il Fornitore si impegna a trattare secondo le disposizioni previste nel Regolamento UE 2016/679 eventuali categorie di Dati Personali relativi a “Categorie particolari di dati” e/o “Dati relativi a condanne penali o reati”, così come definite negli artt. 9 e 10 del suddetto Regolamento

Trasferimenti

In relazione alla disciplina dei trasferimenti, il Fornitore assicura altresì che non trasferirà e che farà in modo che nessun sub-appaltatore trasferisca i Dati Personali di titolarità di ENAV al di fuori del paese in cui vengono dallo stesso forniti, fatta eccezione per il territorio dei paesi membri dello Spazio Economico Europeo (“SEE”). In adempimento degli obblighi derivanti dal presente Contratto, il Fornitore può comunicare i Dati Personali di titolarità di ENAV al di fuori dello SEE a condizione che (i) il Fornitore sia stato autorizzato da ENAV, (ii) il Fornitore comunichi o trasferisca tali dati verso quei Paesi che assicurino un livello di tutela delle persone fisiche ritenuto adeguato dalla Commissione europea (o dall’Autorità Garante italiana) oppure il trasferimento si basi sull’utilizzo di clausole contrattuali tipo o di Norme Vincolanti d’Impresa (c.d. Binding Corporate Rules “BCR”) ai sensi della Normativa sulla Privacy.

A tal fine, il Fornitore è tenuto a fare in modo che anche i propri dipendenti, collaboratori, eventuali società collegate e/o subfornitori rispettino tutti gli obblighi su di esso incombenti in forza della Normativa sulla Privacy, con riferimento a tutti i Dati Personali che il Fornitore possa avere necessità di sottoporre a trattamento nel corso dell’erogazione delle Prestazioni. Tale obbligo rimarrà in vigore anche successivamente alla cessazione per qualsiasi ragione del presente Contratto.

Resta comunque inteso che, anche in caso di trasferimento, il Fornitore manterrà la responsabilità di qualsiasi violazione della Normativa sulla Privacy perpetrata dai suoi dipendenti, collaboratori, consulenti o subfornitori.

Audit

ENAV, al fine di valutare l’affidabilità del Fornitore e le garanzie di adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, potrà effettuare periodicamente attività di controllo del livello di sicurezza e conformità in materia di protezione dei Dati



Personali. Tutte le attività in parola dovranno essere tempestivamente assistite e le informazioni richieste trasferite ad ENAV senza oneri aggiuntivi a carico di ENAV.

Il Fornitore si impegna a dare seguito alle eventuali richieste di informazioni provenienti da ENAV riguardanti il trattamento dei Dati Personali intrapreso dallo stesso, salvo il limite della ragionevolezza.

Nella misura necessaria a permettere ad entrambe le Parti di adempiere agli obblighi in capo alle stesse ai sensi della Normativa sulla Privacy, il Fornitore si impegna ad autorizzare lo svolgimento, da parte di ENAV, di una verifica della conformità dello stesso agli obblighi di cui al presente Contratto e alla legislazione applicabile.

Sicurezza e Protezione dei dati e dei Sistemi IT

Le Parti attuano tutte le misure tecniche e organizzative appropriate in relazione al trattamento dei Dati Personali al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di tale trattamento.

Il Fornitore, in particolare, adotterà tutte le misure di sicurezza idonee e adeguate, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679 per prevenire il rischio di distruzione o perdita accidentale dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o effettuato in violazione delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, al fine di garantire riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei Dati Personali trattati.

Il Fornitore è obbligato ad effettuare adeguati test di sicurezza periodici o altre attività idonee a dare dimostrazione del raggiungimento del necessario ed atteso livello di sicurezza delle proprie infrastrutture, dichiarando le modalità, metodologie e metriche adottate per soddisfare l'esigenza normativa, assumendo la piena responsabilità delle conseguenze di qualsivoglia danno causato a ENAV in conseguenza dell'esecuzione di tali programmi, salvo provare che i ricorsi rientri nella responsabilità di ENAV, di un terzo o sia dipeso dalla forza maggiore. Le finestre temporali delle attività di test devono essere concordate con ENAV.

Data Breach

Il Fornitore riconosce l'obbligo di trattare in maniera sicura le Informazioni relative all'attività di ENAV e delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato rispetto di tale obbligo.

In caso di violazione dei Dati Personali che possano mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Fornitore per conto di ENAV (c.d. "data breach"), il Fornitore ne informa immediatamente quest'ultima, salvo giustificato ritardo e, in ogni caso, entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell'evento.

In tal caso, la comunicazione dovrà contenere una descrizione circa la natura della violazione dei dati personali, comprese le informazioni inerenti le categorie e il numero approssimativo di interessati (persone fisiche) coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati in questione, descrivendo l'impatto



della violazione dei Dati Personali su ENAV e sugli interessati coinvolti. Oltre a provvedere alla comunicazione per come detto, il Fornitore dovrà in ogni caso attivarsi per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo a ENAV tempestive azioni correttive al contempo attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste da ENAV.

Nella misura in cui ciò riguardi i Dati Personali nella titolarità di ENAV, alla stessa spetta ogni decisione conclusiva sulla comunicazione di tale violazione dei Dati Personali (inclusi i contenuti della stessa) ai propri clienti, dipendenti, fornitori di servizi, soggetti interessati e/o al pubblico, e sull'implementazione del piano di azioni correttive.

Conservazione dei dati

Il Fornitore si impegna ad assicurare che gli eventuali Dati Personali di titolarità di ENAV in suo possesso saranno restituiti a quest'ultima ovvero distrutti rendendone ogni copia irrecuperabile, a scelta di ENAV, quando non più necessari per lo svolgimento del Servizio/Fornitura oggetto del contratto, ovvero entro un ragionevole periodo di tempo che tenga conto del tipo di Dati Personali in questione.

35. PROPRIETA' DEI DATI

Tutti i dati, le analisi, i documenti e le informazioni elaborati e/o acquisiti nell'esecuzione del Servizio saranno di proprietà esclusiva di Enav.

Il Fornitore non potrà duplicare, riprodurli, utilizzarli per fini non funzionali alla prestazione del Servizio senza il preventivo consenso scritto di Enav; in caso di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, il Fornitore li restituirà interamente ad Enav.

Ognuna delle Parti che rimane titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale sulle invenzioni, progetti, ritrovati e più in generale su quanto da essa conseguito o realizzato precedentemente prima della sottoscrizione del presente accordo e che verrà utilizzato nell'ambito delle attività qui previste (di seguito "Background").

Ognuna delle Parti sarà titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale sulle invenzioni, progetti, ritrovati e più in generale su quanto da essa conseguito o realizzato autonomamente dalle altre Parti nell'ambito delle attività previste dal Contratto (di seguito "Foreground").

I diritti di proprietà industriale ed intellettuale inerenti alle invenzioni, progetti, ritrovati e più in generale a quant'altro realizzato congiuntamente dalle Parti nell'ambito delle attività previste dal Contratto, ricadranno nella titolarità delle stesse ognuna di esse rimanendo libera di utilizzarli senza limitazione alcuna, fatte salve quelle derivanti



dall'analogo diritto spettante all'altra Parte.

36. UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

Il Fornitore dovrà richiedere per iscritto ad ENAV l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione di ENAV, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati da ENAV costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.

Il Fornitore garantisce, in ogni caso, che i prodotti software sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

Il Fornitore è obbligato a sottoporre i supporti informatici da impiegare negli ambienti di ENAV alle verifiche che ENAV riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.

In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni di cui al presente contratto e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà di ENAV di risolvere il presente contratto, il Fornitore è obbligato al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

37. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare ENAV dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti di ENAV azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, ENAV è tenuta a informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di ENAV, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.



38. FORZA MAGGIORE

Fermo restando quanto precisato nei punti precedenti, la proroga dei termini di effettuazione delle prestazioni potrà essere concessa, a richiesta del Fornitore, qualora casi riconosciuti di forza maggiore (quali scioperi, incendi, avverse condizioni meteorologiche, terremoti, alluvioni, ecc.) che colpiscano il Fornitore impediscano il normale svolgimento delle attività.

A tale fine il Fornitore dovrà, tempestivamente e non oltre 48 ore dalla verificarsi dell'evento, comunicare ad ENAV qualsiasi caso di forza maggiore, specificando i seguenti dati:

- Protocollo Lettera d'Ordine;
- natura dell'evento;
- durata presumibile dell'evento stesso.

Il Fornitore dovrà successivamente inoltrare il più presto possibile domanda ad ENAV.

A tale istanza dovrà essere allegata la necessaria documentazione rilasciata dalle competenti Autorità comprovante la verificarsi dei citati eventi di forza maggiore.

Per quanto concerne gli scioperi aziendali, l'eventuale proroga dei termini sarà valutata e concessa di volta in volta dalla apposita determinazione di ENAV.

39. OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di intrattenere con il proprio personale preposto all'esecuzione delle prestazioni affidate, un regolare rapporto di lavoro in rispetto della normativa vigente.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni economiche, normative e contributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente contratto, e alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività.

Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.



Gli obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Il personale impiegato dal Fornitore dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di ENAV, la quale si limiterà a fornire al responsabile del Fornitore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo e segnalerà allo stesso eventuali atti o fatti del personale da lui impiegato che possano comportare conseguenze di natura disciplinare.

Fermo quanto sopra, ENAV potrà, comunque, richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso ed in linea con i regolamenti interni di permanenza all'interno dei propri locali e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e il Fornitore dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle risorse allontanate.

Resta, inoltre, inteso che il Fornitore è e rimane responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, si impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne ENAV da qualsiasi pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del contratto.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ENAV potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto di cui al specifico articolo 30.

40. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO

Al Fornitore compete l'osservanza, sotto sua esclusiva responsabilità, di tutte le norme antinfortuniste stabilite dalla legge, nonché delle norme interne di sicurezza del lavoro ed in genere di tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire, in ogni caso, l'incolumità del proprio personale e di qualsiasi terzo e ad evitare danni di ogni specie sia alle persone che alle cose.

Il Fornitore è anche responsabile dell'osservanza da parte del proprio personale delle norme e disposizioni in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro, della rispondenza dei mezzi e delle attrezzature alle norme di legge.

Il Fornitore, a semplice richiesta di ENAV, dovrà essere in grado in ogni momento di dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

Gli eventuali costi necessari relativi al D.U.V.R.I. dinamico, che verrà elaborato da



ENAV, saranno a carico di ENAV stessa.

Qualora applicabile, il Fornitore, contestualmente alla documentazione di approntamento al collaudo, dovrà consegnare al R.C., tutta la documentazione inerente alla normativa in materia di sicurezza del lavoro e di conformità alla regola dell'arte di quanto operato ad oggetto del contratto, in copia originale, in copia conforme all'originale ed in formato elettronico; a titolo esemplificativo non esaustivo: (pdf e dwg modificabili, dichiarazioni di conformità, schemi elettrici, planimetrie, modulistica compilata per denunce INAIL e richieste certificati di prevenzione incendi, dichiarazioni di corretta installazione, certificazioni, manuali di uso e manutenzione, libretti di impianto ecc.).

41. COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. 11.5.1991 N. 187) VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI ED AMMINISTRATIVI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. 11.5.1991 N. 187 ENAV provvederà in corso d'opera a verificare eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria del Fornitore.

Si richiamano altresì gli obblighi derivanti dal citato D.P.C.M. di completa e tempestiva informazione da parte del Fornitore nei confronti di ENAV nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione; il Fornitore sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente ad ENAV, per sé e per gli eventuali subappaltatori o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio asset proprietario e nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione.

42. LEGGE ANTIMAFIA

Le prestazioni in oggetto sono sottoposte alle disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale di cui alla vigente normativa.

La presente lettera di ordine viene rilasciata in pendenza dell'acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art. 84 e seguenti del D.lgs. 159/2011 e s.m.i.

ENAV si riserva pertanto di recedere dal Contratto, qualora le informazioni richieste ai sensi della citata normativa non siano rispondenti ai requisiti di legge.



43. D.Lgs. 8.6.2001 N. 231 E CODICE ETICO

In relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto e con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni e modificazioni, il contraente dichiara di essere a conoscenza dei principi, delle norme e degli standard previsti sia dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che dal Codice Etico di ENAV, i cui testi aggiornati sono riportati sul sito www.enav.it.

Nel dar corso alle attività in qualsiasi modo connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sia nei confronti di ENAV, dei propri dipendenti e collaboratori, sia nei confronti di qualsiasi terzo, il Contraente si impegna a:

- rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta in linea con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e comunque tale da non esporre ENAV al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.Lgs. n. 231/2001;
- non tenere comportamenti e/o omettere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di ENAV a violare i principi del Codice Etico o a tenere una condotta non conforme al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

In caso di mancata osservanza di tali principi, il contratto dovrà intendersi automaticamente risolto di diritto, salvo il diritto di ENAV al risarcimento di ogni danno patito e patendo per tale inadempimento.

44. LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.136/2010 e s.m.i.

Il Fornitore è obbligato ad inserire nei contratti di subappalto, sempreché ammesso, e/o nei subcontratti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subfornitore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.



45. SPESE CONTRATTUALI

Le eventuali spese di bollo, l'eventuale registrazione fiscale e tutte le altre spese inerenti alla stipulazione del presente contratto, sono a totale carico del Fornitore.

46. REGIME FISCALE

I tributi inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico delle parti secondo legge.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti.

47. REVISIONE PREZZI

Non è ammessa alcuna forma di revisione dei prezzi contrattuali che pertanto si intendono fissi ed invariabili.

48. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie oggetto del presente contratto è competente esclusivo il Foro di Roma.

49. ULTERIORE CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto è condizionato, in via risolutiva, all'accertamento negativo delle verifiche documentali di cui al D.lgs. 50/2016.

In caso contrario, il contratto si intenderà risolto ed ENAV potrà incamerare la cauzione, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ENAV potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., anche qualora il



Fornitore violi uno dei seguenti obblighi:

- divieto di cessione e sub-appalto
- riservatezza e Protezione dei Dati Personali”.

ENAV S.p.A.
<i>(Firmato Digitalmente)</i>
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Roberta Neri

Con la sottoscrizione digitale del presente atto, il Fornitore dichiara di avere completa conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed accetta integralmente le condizioni ivi contenute approvando specificamente, in senso e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole di seguito indicate:

- Art. 3 Durata;
- Art. 4 Servizio di Avvicinamento e inizio fornitura;
- Art. 5 Servizio di Affiancamento di fine fornitura;
- Art. 6 Corrispettivi;
- Art. 7 Norme regolatrici del contratto;
- Art. 8 Risorse impiegate;
- Art. 10 Rappresentante del fornitore;
- Art. 11 Responsabilità del fornitore;
- Art. 12 Responsabilità ed obblighi del fornitore;
- Art. 13 Obblighi dell'appaltatore in materia di sicurezza delle informazioni;
- Art. 17 Sospensione e ripresa delle prestazioni;
- Art. 18 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia;
- Art. 19 Avvertimento esatta adempimento;
- Art. 20 Continuità del servizio;
- Art. 21 Controllo qualità;
- Art. 22 Vigilanza sul sistema di controllo qualità;
- Art. 23 Controversie, osservazioni e riserve del fornitore;
- Art. 24 Penalità;
- Art. 25 Fatturazione;
- Art. 26 Pagamenti;



- Art. 27 Ritardi nella esecuzione del contratto;
- Art. 29 Recesso;
- Art. 30 Risoluzione;
- Art. 31 Esecuzione d'ufficio;
- Art. 33 Programma di esecuzione delle prestazioni;
- Art. 35 Proprietà dei dati;
- Art. 36 Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;
- Art. 37 Brevetti industriali e diritti d'autore;
- Art. 39 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;
- Art. 48 Foro competente;
- Art. 49 Ulteriore condizione risolutiva espressa

IL FORNITORE (Per accettazione)
<i>(Firmato Digitalmente dal rappresentante legale Società o Procuratore Speciale)</i>

SCHEMA